



<b>Fondazione Molina</b> Onlus - Varese	<b>CONTRATTO DI INGRESSO</b> (per la definizione dei rapporti giuridici ed economici)	MD – 53 Vers.5 del 02/12/2019
		Pag. 2 di 4

**PREMESSO CHE**

- L'Ospite e/o gli Obbligati hanno presentato domanda di ingresso, dopo aver preso visione del CENTRO DIURNO, della natura e del tenore dei servizi offerti e della Carta dei Servizi;
- I Sig.ri che sottoscrivono il presente contratto si rendono garanti dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dall'ingresso dell'Ospite; essi saranno interpellati dalla Direzione per ogni necessità e comunicazione riguardante l'Ospite;
- i servizi assistenziali e sanitari ai quali l'Ospite ha diritto sono definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente; le modalità di erogazione sono specificate nella Carta dei Servizi del CENTRO DIURNO della Fondazione e nel suo regolamento;
- l'ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto da parte degli Obbligati in solido.

Ciò premesso,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2 - OGGETTO**

L'Ospite e gli Obbligati, nel dichiarare di non trovarsi in stato di bisogno, richiedono le prestazioni di servizio, che la Fondazione è autorizzata ad erogare in forza delle vigenti disposizioni regionali così come risultanti dalla Carta dei Servizi; la Fondazione Molina Onlus avendo valutato le caratteristiche della persona, accetta di erogare dette prestazioni a tempo determinato/indeterminato a favore del Sig./a \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ assicurando per l'inserimento in C.D.I., che la presa in carico avvenga secondo criteri di appropriatezza

**Art. 3 – CARTA DEI SERVIZI**

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ospite e gli Obbligati danno atto di aver ricevuto la Carta dei Servizi completa di regolamento, di averne preso visione accettando ogni clausola in essa contenuta, in particolare gli artt. 5, 7, 11 e 12. Danno quindi atto di essere sufficientemente informati in merito al servizio.

**Art. 4 - RETTA**

La retta è calcolata sulla base del calendario di frequenza concordato con il Servizio Sociale della Fondazione. Quale corrispettivo delle prestazioni componenti il servizio l'Ospite e gli Obbligati, si impegnano in solido, a pagare la retta giornaliera in vigore fatte salve le disposizioni di cui al successivo Art. 6.

**Art. 5 - PAGAMENTI**

L'Ospite e gli Obbligati, si impegnano in solido ad effettuare il pagamento della retta mensile posticipata con scadenza il giorno 10 di ogni mese successivo a quello di riferimento a mezzo RID (disposizione permanente di addebito) o altra modalità da concordare con la Fondazione. Il ritardo nel pagamento della retta entro il termine di cui sopra, comporta l'applicazione di interessi di mora nella misura di legge vigente. Il mancato pagamento della retta mensile comporta la risoluzione di diritto del contratto ex Art. 1456 c.c. e la conseguente dimissione dell'Ospite – come previsto dalle vigenti indicazioni regionali – fatto salvo il pagamento di quanto dovuto.

**Art. 6 – VARIAZIONE DELLA RETTA**

La misura della retta è aggiornata nel mese di gennaio di ogni anno all'indice del costo della vita (indice prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati) con riferimento all'indice del mese di settembre dell'anno precedente.

La Fondazione si riserva comunque la possibilità di applicare, quando necessario, variazioni in aumento in corrispondenza alla crescita dei costi di gestione. In questo caso la nuova retta verrà applicata previo preavviso di trenta giorni entro i quali l'Ospite potrà optare per le dimissioni. Il contratto si intende risolto con l'uscita dalla struttura a cura e spese degli Obbligati entro cinque giorni dal ricevimento della manifestazione di recesso.

Nel silenzio degli Ospiti il corrispettivo così come variato si intenderà accettato. La decorrenza dell'aumento della retta non può essere retroattiva.

**Art. 7 – ASSICURAZIONE**

La Struttura garantisce la stipula delle assicurazioni previste dalla vigente normativa.

<b>Fondazione Molina</b> Onlus - Varese	<b>CONTRATTO DI INGRESSO</b> (per la definizione dei rapporti giuridici ed economici)	MD – 53 Vers.5 del 02/12/2019
		Pag. 3 di 4

#### **Art. 8 – ASSENZA TEMPORANEA**

Le assenze verranno contabilizzate secondo le modalità seguenti:

- a) per motivi di salute (ricoveri ospedalieri, day-hospital, visite mediche, malattia), previa produzione di certificazione medica, si applicherà la retta stabilita sulla base della frequenza per un periodo massimo di 15 giorni consecutivi di apertura del Centro; oltre tale termine dovrà essere corrisposta una tariffa giornaliera pari alla retta incrementata del contributo regionale corrispondente alla fascia di frequenza, come indicato nel listino prezzi;
- b) per motivi familiari si applicherà la retta stabilita fino ad un massimo di 5 giorni nell'anno solare; oltre tale termine dovrà essere corrisposta una tariffa giornaliera pari alla retta incrementata del contributo regionale corrispondente alla fascia di frequenza.

#### **Art. 9 – IPOTESI DI RECESSO - DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O DI DIMISSIONI**

La Struttura non garantisce il mantenimento del posto:

- qualora le assenze dell'Ospite siano superiori a 30 giorni consecutivi di apertura del Centro. Trascorso tale periodo, l'Ospite perderà ogni diritto di conservazione del posto e si potrà procedere alla sua dimissione in forma assistita dal Comune o dall'ATS;
- in caso di insolvenza del pagamento della retta trascorsi trenta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento;
- nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o il suo familiare e gli operatori del Centro, su insindacabile giudizio della Direzione;
- nel caso in cui l'evoluzione delle condizioni psico-fisiche dell'Ospite richiedano prestazioni che il servizio non sia preposto a garantire.

La Fondazione potrà recedere con comunicazione scritta agli Obbligati nel caso di reiterati e gravi ritardi o non avvenuti pagamenti delle quote di rette a carico dell'Ospite. In questi casi il recesso potrà ricorrere a condizione che la Fondazione abbia adempiuto i propri obblighi normativamente sanciti. Altri motivi di recesso possono risiedere nell'impossibilità da parte dell'organizzazione socio-sanitaria della Fondazione di gestire l'Ospite, ovvero quando sono ripetutamente violate le regole di convivenza previste dal regolamento e questo faccia insorgere seri e comprovati motivi di incompatibilità con la vita nell'Istituzione o qualora le stesse incompatibilità sorgano con uno o più parenti dell'Ospite.

Nel caso in cui la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Utenza e nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potranno mai costituire motivo di mancato pagamento della quota di retta dovuta.

L'Ospite potrà formulare richiesta di dimissioni dalla Fondazione previa comunicazione scritta alla Direzione con preavviso non inferiore di 10 giorni.

#### **Art. 10 - ALTRI IMPEGNI DEGLI OBBLIGATI**

Gli Obbligati si impegnano ad avere contatti periodici con il personale della RSA al fine di assicurare la cura dell'Ospite nel comune interesse.

#### **Art. 11 – CERTIFICAZIONI FISCALI**

La Fondazione rilascerà ad ogni Ospite, in ossequio a quanto previsto dalla normativa regionale, una certificazione delle rette pagate.

#### **Art. 12 - RISERVATEZZA**

Al momento dell'ingresso in Fondazione viene costituito un fascicolo sanitario e sociale a nome dell'Ospite, da aggiornarsi periodicamente ad opera del personale incaricato, contenente oltre alla documentazione sanitaria consegnata al momento dell'ingresso, i moduli debitamente sottoscritti, per l'espressione del consenso informato e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili ivi contenuti.

La Fondazione, in ossequio alle disposizioni contenute nella normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali, fornisce all'Ospite l'informativa sulla Privacy di cui all'Art.13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), assicurando che la documentazione sanitaria di cui sopra e ogni ulteriore dato/informazione raccolti nel corso della degenza, saranno utilizzati solo per gli scopi connessi all'attività assistenziale, nonché custoditi e preservati dal rischio di perdita, distruzione o accesso non consentito. Al termine della degenza, il fascicolo sanitario e sociale sarà archiviato nel pieno rispetto delle norme in materia archivistica e di tutela della privacy, per il tempo previsto dalla legge e gli aventi diritto potranno ottenerne copia secondo le disposizioni del Regolamento. L'Ospite potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di legge e di opporsi al trattamento dei dati dandone comunicazione scritta.

#### **Art. 13 - VARIE**

Il contratto costituisce espressione integrale dell'accordo intervenuto tra le parti e sostituisce qualsiasi precedente intesa verbale o scritta. Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite nel presente contratto.

Il presente contratto a tempo indeterminato/determinato non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto delle parti.

**Art. 14 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto le parti eleggono quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Varese.

**Art. 15 - EVENTUALE NOMINA RAPPRESENTANTE LEGALE**

E' possibile avviare la pratica per la nomina di un Amministratore di sostegno o rappresentante legale, nel caso in cui l'Ospite non sia in grado di firmare il presente contratto. Una copia dell'eventuale nomina deve essere consegnata all'Ufficio Accoglienza della Fondazione Molina.

**All. Carta dei Servizi**

Varese, li \_\_\_\_\_

L'Ospite e/o il Rappresentante (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

L'operatore della Fondazione (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

ha raccolto la firma

non ha potuto raccogliere la firma per impossibilità dell'Ospite ad apporla

Alla presenza di \_\_\_\_\_ (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Gli Obbligati

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
Vanni Belli

\_\_\_\_\_

Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 c.c., approvano ed accettano espressamente le clausole di cui ai punti: Art. 2 Oggetto; Art. 3 Carta dei servizi e Regolamento; Art. 5 Pagamenti; Art. 6 Variazione della retta; Art. 8 Assenza temporanea dovuta a ricoveri ospedalieri; Art. 9 Ipotesi di recesso - di risoluzione del contratto o di dimissioni; Art.10 Altri impegni degli obbligati; Art.14 Foro competente; Art. 15 Eventuale nomina rappresentante legale dell'Ospite.

Varese, li \_\_\_\_\_

L'Ospite e/o il Rappresentante

\_\_\_\_\_

Gli Obbligati

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
Vanni Belli

\_\_\_\_\_